



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 492 DEL 22/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 51R/2015, SANZIONATA DALL'ART. 10 COMMA 1 DEL CITATO REGOLAMENTO N. 51R/2015 E DALL'ART. 133 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 152/2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di contestazione di illecito amministrativo n 71-2022 del 06/09/2022 della Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – Stazione di Empoli a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...] , per la violazione a quanto previsto dall'art.3, comma 1 del Regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 51R/2015, sanzionata dall'art. 10 comma 1 del citato Regolamento n. 51R/2015 e dall'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 19 Agosto 2022, alle ore 16:00 circa, in Via di Corniola, nel Comune di Empoli (FI) durante un'ispezione relativa all'attività di vigilanza e controllo sul corretto uso della risorsa idropotabile in collaborazione con l'Autorità Idrica Toscana veniva controllata una piscina di proprietà del Sig. PRATELLI sopra generalizzato, il quale dichiarava che la piscina veniva riempita/rabboccata con acqua derivante da un pozzo autorizzato a nome diverso dall'attuale proprietario privo di contatore;
- da successivi controlli è emerso che il pozzo ad uso irriguo-agricolo era denunciato al predetto nome diverso dall'attuale proprietario n. 5655 prot. 45153 del 22 Agosto 1994, ma non vi era documentazione sulla presenza/installazione del misuratore;
- Il fatto sopra citato costituisce violazione dell'art. 3 comma 1 del Regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 51R/2015, sanzionata dall'art. 10 comma 1 del citato Regolamento n. 51R/2015 e dall'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo n 71-2022 del 06/09/2022 a mezzo di notifica successiva diretta all'interessato, ai sensi dell'art. 138 C.P.C.;
- il verbale è notificato al trasgressore in data 12/09/2022;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Rilevato che:

- il verbale n. 71/2022 elevato individualmente, per ciascuna delle violazioni contestate, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 (€ 300,00 nei casi di particolare tenuità) a € 6.000,00 (€ 1.200,00 nei casi di particolare tenuità);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del citato D.Lgs. 152/2006 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 1, del citato Regolamento n. 51R/2015 stabilisce che “Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:
“a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3; b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento se superiori a 100 metri cubi all'anno e fatto salvo quanto previsto al comma 3; c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione.”;
- l'art. 10, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2015 [rectus: 152/2006].”;
- l'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”;
- l'art. 135, comma 4 del citato D.Lgs. 152/2006 aggiunge che “Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità nella gestione dei rifiuti da parte del trasgressore;

Considerato che ricorrano i presupposti per la particolare tenuità del fatto, tenuto conto dell'esiguità del danno o del pericolo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 300,00;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...], quale trasgressore, di versare la somma di Euro 300,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art.3, comma 1 del Regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 51R/2015, sanzionata dall'art. 10 comma 1 del citato Regolamento n. 51R/2015 e dall'art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...], quale trasgressore, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 300,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 71/2022 del 06/09/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.